

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2782

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VAIRO

(V. Stampato Camera n. 3372)

*approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei
deputati nella seduta del 23 aprile 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 aprile 1991*

**Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile
1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di
alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica
di aggiunto giudiziario**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, è sostituito dal seguente:

«Ai magistrati di tribunale, di appello e di Cassazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la nomina alla qualifica da ciascuno di essi rivestita è anticipata, ai soli effetti giuridici, di tre anni. L'anticipazione a data anteriore ai tre anni ha luogo altresì, agli stessi fini, qualora la nomina ad aggiunto giudiziario sia intervenuta dopo due anni dall'ingresso in carriera, salvo che il ritardo sia stato dovuto a ragioni di ordine disciplinare o alla fruizione di aspettative per motivi di famiglia».

Art. 2.

1. All'onere di lire 1.131 milioni annui derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.